

**CONSORZIO
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
DI TRENTO
COMPRESI NEL BACINO
IMBRIFERO MONTANO DEL
CHIESE**

S T A T U T O

Sommario

Articolo 1 - *Natura giuridica, sede e denominazione*

Articolo 2 - *Scopi e attività*

Articolo 3 - *Durata*

Articolo 4 - *Organi del Consorzio*

Articolo 5 - *Assemblea*

Articolo 6 - *Attribuzioni dell'Assemblea*

Articolo 7 - *Adunanze dell'Assemblea e modalità di convocazione*

Articolo 8 - *Deliberazioni dell'Assemblea*

Articolo 9 - *Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni dell'Assemblea*

Articolo 10 - *Presidente*

Articolo 11 - *Attribuzioni del Presidente*

Articolo 12 - *Vicepresidente*

Articolo 13 - *Attribuzioni del Vicepresidente*

Articolo 14 - *Organo di revisione contabile*

Articolo 15 - *Segretario consorziale, Direttore e personale*

Articolo 16 - *Disposizioni finali*

Articolo 17 - *Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto*

Articolo 18 - *Norma transitoria*

S T A T U T O

del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Chiese

Articolo 1

Natura giuridica, sede e denominazione

1. È istituito il "CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL CHIESE - SEDE CONDINO" (Consorzio B.I.M. del Chiese).

2. Il Consorzio, eretto ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, opera in osservanza della disciplina vigente e del presente Statuto come prescritto dall'art. 64 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, nell'ambito delle finalità indicate dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959.

3. Il perimetro del Bacino del Consorzio è stato definito dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 14 dicembre 1954 per la delimitazione dei perimetri dei bacini imbriferi montani dell'Oglio, del Mella e del Chiese.

4. Sono parte del Consorzio i seguenti Comuni: Sella Giudicarie, Valdaone, Pieve di Bono-Prezzo, Borgo Chiese, Castel Condino, Storo, Bondone, Ledro.

5. Faranno parte del Consorzio i Comuni che dovessero essere chiamati a partecipare obbligatoriamente al medesimo ai sensi di legge, nonché i nuovi Comuni che eventualmente venissero costituiti nell'ambito del bacino dello stesso, in conseguenza di modificazioni delle circoscrizioni territoriali.

6. A tali fini, senza necessità di revisione statutaria, il Consorzio tiene aggiornato l'elenco dei Comuni consorziali.

7. La sede del Consorzio è nel Comune di Borgo Chiese.

Articolo 2

Scopi e attività

1. Il Consorzio persegue lo scopo di contribuire al progresso economico e sociale delle

popolazioni del territorio del Bacino Imbrifero Montano del Chiese, ivi compresa la salvaguardia e la difesa dell'ambiente, in particolare dell'ambiente montano e di realizzare opere di sistemazione montana ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

2. Il Consorzio assume inoltre le funzioni di Consorzio di Bonifica Montana ai sensi dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e ss.mm..

3. Il Consorzio assume pertanto ogni iniziativa od attività dirette al perseguimento di detti scopi non precluse dalla disciplina vigente.

4. Ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il Consorzio cura l'incasso dei sovracani e provvede alla gestione del fondo comune da impiegarsi per le finalità istituzionali. A tali fini può disporre anche la destinazione diretta di quote del fondo in favore dei Comuni o di loro forme associative e di altre persone giuridiche pubbliche, ovvero di soggetti privati, in osservanza dell'apposito Regolamento approvato ai sensi del presente Statuto nel rispetto della disciplina vigente locale, nazionale e comunitaria.

5. Il Consorzio esercita le funzioni e i servizi previsti dalla legislazione vigente ovvero affidati, a qualunque titolo, da Comuni, da altri Enti territoriali e da Amministrazioni locali.

6. Per il perseguimento delle attività istituzionali e, comunque, per svolgere attività strumentali, il Consorzio può costituire e partecipare a società, enti e associazioni, nonché stipulare accordi di programma e convenzioni con altri enti, pubblici e privati e utilizzare ogni altro strumento istituzionale consentito dalla disciplina vigente.

7. Il Consorzio esercita le facoltà previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e, nel caso, dispone le modalità per fruire dell'energia elettrica ritirata anche attraverso la commercializzazione nei modi consentiti dalla disciplina vigente.

8. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consorzio può:

- a) promuovere attività e servizi tendenti allo sviluppo delle attività sociali, culturali, turistiche e produttive, da realizzare sia singolarmente sia in forma associata;
- b) promuovere iniziative al fine di sviluppare le conoscenze e i servizi più idonei alle esigenze degli abitanti, degli Enti territoriali, delle strutture sociali e delle imprese;
- c) effettuare ricerche scientifiche, indagini statistiche, ricerche di mercato e consulenze, dirette al raggiungimento delle finalità istituzionali, in osservanza alla disciplina vigente;
- d) svolgere attività di formazione, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari finalizzati all'aggiornamento, alla qualificazione, alla riqualificazione e alla formazione continua;
- e) promuovere e svolgere attività volte a sostenere l'economia del territorio e, in

particolare, finalizzate alla promozione dell'occupazione, al rafforzamento delle imprese esistenti e allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali (industriali e artigiane), anche attraverso la realizzazione e la gestione di infrastrutture ed edifici;

- f) promuovere le iniziative e le collaborazioni con gli enti/istituzioni privati e pubblici, locali, nazionali ed europei che perseguono finalità analoghe a quelle istituzionali;
- g) svolgere attività finanziarie, nel rispetto della disciplina vigente, finalizzate al perseguimento delle finalità istituzionali;
- h) attuare e coordinare iniziative atte a sostenere l'economia agricola del territorio anche attraverso la creazione di maggior reddito e di migliori condizioni per la popolazione interessata;
- i) promuovere e coordinare le iniziative volte a realizzare una migliore sistemazione della rete stradale, nel rispetto delle competenze di altri enti pubblici previste dalla disciplina vigente.

Articolo 3

Durata

1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato.
2. Potrà sciogliersi, oltre che nei casi previsti dalla legge per il conseguimento del fine, per sopravvenute impossibilità a conseguirlo e per deliberazione di un numero di Comuni corrispondente ad almeno tre quinti degli Enti appartenenti al Consorzio medesimo. Il quorum indicato si raggiunge, nel caso in cui il numero dei Comuni consorziati non integri un multiplo esatto di cinque, con l'adesione di un numero di Enti consorziati arrotondato per eccesso.

Articolo 4

Organi del Consorzio

1. Gli organi del Consorzio sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) l'Organo di revisione contabile.

Articolo 5

Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai Rappresentanti dei Comuni.
2. Ogni Comune ha un Rappresentante in seno all'Assemblea che viene nominato e revocato in osservanza della disciplina vigente.
3. Possono essere nominati Rappresentanti del Comune all'interno dell'Assemblea i soggetti che godono dei requisiti per assumere e/o mantenere la carica di Consigliere comunale.
4. I Rappresentanti cessano dal mandato all'effettiva cessazione dalla carica dei Consigli comunali che erano in carica al momento della nomina dei medesimi Rappresentanti.
5. Salva diversa previsione di legge, in ipotesi di commissariamento del Comune, il Rappresentante del medesimo cessa dall'Assemblea, con effetto immediato. Il Comune è così rappresentato dal Commissario o dal suo delegato sino all'elezione del nuovo Consiglio comunale.
6. Salva l'ipotesi di cui al comma precedente e comunque per un termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni i Rappresentanti cessati continuano a esercitare loro funzioni in Assemblea.
7. Trascorso il termine di 45 (quarantacinque) giorni di cui al comma 6 del presente articolo, fermi restando gli obblighi di provvedere alla nomina dei Rappresentanti nell'Assemblea del Consorzio nei tempi e con le modalità previste dalla disciplina vigente, in difetto della nomina del nuovo Rappresentante, il Comune è rappresentato in Assemblea dal Sindaco.
8. La revoca del Rappresentante da parte del Comune è efficace solo con la nomina del nuovo Rappresentante.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio e, in sua assenza, dal Vicepresidente del Consorzio e, in assenza di entrambi, dal Rappresentante più anziano di età.

Articolo 6

Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di gestione del Consorzio ed esercita tutte le competenze attribuite al Consorzio, salvo quanto assegnato ad altri organi o ai dipendenti dalla disciplina vigente e dal presente Statuto.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo spetta all'Assemblea:

- a) l'approvazione dello Statuto consorziale e delle sue modifiche con le maggioranze prescritte dalla disciplina legislativa vigente e, in ogni caso, con la maggioranza assoluta;
- b) l'approvazione dei regolamenti del Consorzio;
- c) l'approvazione di regolamenti relativi all'istituzione e al funzionamento di commissioni di studio e di istruzione all'interno dell'Assemblea, nonché di regolamenti con i quali disciplinare le ipotesi di deleghe per la migliore gestione del Consorzio, compatibilmente con la disciplina vigente;
- d) l'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consorzio;
- e) la nomina del/i titolare/titolari dell'Organo di revisione contabile;
- f) l'approvazione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Consorzio in Enti e società;
- g) l'approvazione del bilancio preventivo e delle sue variazioni, nonché del rendiconto;
- h) l'approvazione del piano delle opere e degli investimenti ovvero l'approvazione del piano per la concessione di contributi per il finanziamento di spese di investimento dei Comuni, nonché la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione dei fondi;
- i) l'approvazione annuale del piano esecutivo di gestione (P.E.G.);
- j) la costituzione e la partecipazione a società o associazioni, nonché l'adesione a forme associative con altri enti;
- k) l'approvazione delle convenzioni con altri enti pubblici;
- l) la nomina del Segretario del Consorzio e quella del Direttore;
- m) la determinazione e l'attribuzione delle indennità di carica e dei gettoni di presenza ai sensi della disciplina vigente;
- n) i poteri relativi a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;
- o) l'approvazione dei criteri di massima per l'esercizio dell'attività elettrica consentita dalla disciplina vigente;

- p) l'approvazione del piano di impiego dell'energia elettrica eventualmente richiesta e prelevata a norma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;
- q) la deliberazione sugli acquisti/alienazioni immobiliari e le relative permutate;
- r) le deliberazioni relative a tutti i problemi che le vengono sottoposti dal Presidente del Consorzio;
- s) l'autorizzazione del Presidente del Consorzio a stare in giudizio per liti attive o passive nell'interesse del Consorzio;
- t) l'aggiornamento dell'elenco dei Comuni compresi nel bacino imbrifero montano del Consorzio.

Articolo 7

Adunanze dell'Assemblea e modalità di convocazione

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente con almeno 5 (cinque) giorni liberi di preavviso rispetto al giorno fissato per l'adunanza, tramite PEC, e-mail o altro analogo mezzo informatico ovvero con altro strumento o modalità concordata, comunque idoneo a dimostrare l'intervenuta ricezione da parte del destinatario.

2. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno delle materie da trattare.

3. Se non è precisato l'ordine del giorno, i componenti dell'Assemblea possono richiedere il rinvio della trattazione degli argomenti di cui ritengono necessario procedere con degli approfondimenti; sul rinvio decide la maggioranza dei presenti.

4. L'Assemblea può riunirsi, senza necessità di convocazione, anche per giorni e orari prefissati della settimana o con altra periodicità prestabilita.

5. L'Assemblea può essere convocata in via d'urgenza quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti e indilazionabili, con almeno 48 (quarantotto) ore di preavviso rispetto all'ora fissata per l'adunanza e con le stesse modalità di cui sopra.

6. L'ordine del giorno dell'Assemblea può essere integrato in via d'urgenza con comunicazione inoltrata ai componenti almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

7. Le adunanze sono pubbliche esclusivamente nei casi in cui l'Assemblea deve deliberare sulle attribuzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), j), l), m), n) o), p), q) e t) dell'articolo 6 del presente Statuto.

8. In caso di adunanza pubblica dell'Assemblea, l'avviso di convocazione, contenete l'ordine del giorno, è pubblicato all'albo telematico del Consorzio.

Articolo 8

Deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Le deliberazioni vengono assunte con votazione palese, salvo che non sia previsto diversamente dalla disciplina vigente e/o dal presente Statuto.

3. Nelle votazioni in seno all'Assemblea ogni Rappresentante comunale ha diritto ad un solo voto.

4. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, salvo un diverso quorum prescritto dalla disciplina vigente e/o dal presente Statuto.

5. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

6. Alle adunanze partecipa il Segretario del Consorzio.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario del Consorzio.

8. In caso di assenza o impedimento del Segretario del Consorzio, l'Assemblea può incaricare uno dei suoi componenti affinché svolga le funzioni di segretario nella seduta.

Articolo 9

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni dell'Assemblea

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate all'albo telematico del Consorzio, per dieci giorni consecutivi.

2. La pubblicazione avviene entro 10 (dieci) giorni dall'adozione della deliberazione.

3. L'eventuale pubblicazione tardiva non inficia la validità dell'atto.

4. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della loro pubblicazione.

5. Nel caso di urgenza, le deliberazioni dell'Assemblea possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti dell'organo. In tal caso, la pubblicazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro 5 (cinque)

giorni dall'adozione.

Articolo 10

Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a scrutinio segreto, tra i componenti della medesima con il voto della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. Il Presidente cessa dalla carica quando cessa definitivamente dall'esercizio della carica di Rappresentante in Assemblea.

3. In ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente, le attribuzioni di quest'ultimo sono svolte dal Vicepresidente o, in assenza, dal membro più anziano fino all'elezione del nuovo Presidente.

4. L'elezione del nuovo Presidente potrà avvenire non appena il Comune consorziato avrà nominato il proprio Rappresentante o comunque non appena è trascorso il termine di cui all'articolo 5, comma 6, del presente Statuto.

5. In caso di contestuale cessazione di altri membri dell'Assemblea, l'elezione del nuovo Presidente potrà avvenire quando tutti i Comuni avranno nominato i propri Rappresentanti o, comunque, quando sia trascorso il termine di cui all'articolo 5, comma 6, del presente Statuto per i Comuni interessati dalla nomina dei nuovi Rappresentanti. In questi casi, nell'eventualità in cui sia venuto meno anche il Vicepresidente, le funzioni sono svolte dal membro più anziano ovvero dal Sindaco più anziano (nel caso di Assemblea formata, in via transitoria, esclusivamente da Sindaci).

6. Il Presidente può essere revocato dalla carica dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti dei componenti, qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti dell'Assemblea. La revoca è efficace solo con l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 11

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente è l'organo esecutivo del Consorzio e ne è il rappresentante legale.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea.
3. Spetta al Presidente:
 - a) fissare l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;

- b) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) sottoscrivere gli atti e i contratti del Consorzio la cui competenza non spetta ai funzionari del Consorzio;
- d) nominare o revocare, sulla base dei criteri stabiliti dall'Assemblea, i rappresentanti del Consorzio presso Enti e società;
- e) adottare, in caso di assoluta urgenza, i provvedimenti di spettanza dell'Assemblea, salva ratifica da parte di quest'ultima a pena di decadenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'adozione dell'atto del Presidente.

Articolo 12

Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto con le medesime modalità previste all'art. 10, comma 1, del presente Statuto per l'elezione del Presidente.
2. Nel caso di contestuale elezione, nella medesima seduta, del Vicepresidente e del Presidente, l'Assemblea vota procedendo dapprima all'elezione del Presidente.

Articolo 13

Attribuzioni del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente svolge tutte le funzioni del Presidente in caso di cessazione dalla carica, di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Articolo 14

Organo di revisione contabile

1. L'Assemblea elegge i componenti dell'Organo di revisione contabile.
2. Salvo diversa e motivata determinazione dell'Assemblea, l'incarico è ricoperto da un revisore dei conti.
3. Il/i soggetto/i che viene/vengono eletto/i quale/i Revisore/i dei conti deve/devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente applicabile.
4. Per quanto riguarda la durata dell'incarico, le cause di cessazione dall'incarico, l'incompatibilità e ineleggibilità e le funzioni, si applica la disciplina vigente.

5. Il Revisore dei conti può partecipare alle sedute dell'Assemblea quando sono all'ordine del giorno l'esame del bilancio di previsione e del rendiconto del Consorzio.

6. Il Presidente del Consorzio può invitare o richiedere la presenza del Revisore dei conti alle sedute dell'Assemblea.

Articolo 15

Segretario consorziale, Direttore e personale

1. Le modalità per la nomina del Segretario consorziale e dell'altro personale necessario per il funzionamento del Consorzio sono stabilite in apposito Regolamento adottato dall'Assemblea ai sensi del presente Statuto.

2. In luogo del Segretario, l'Assemblea può nominare un Direttore per chiamata diretta, con contratto a tempo determinato, previo espletamento di una selezione pubblica, al quale sono affidate le funzioni previste dal presente Statuto in capo al Segretario.

Articolo 16

Disposizioni finali

1. Per le elezioni, le nomine, le deliberazioni, per quanto non contemplato nel presente Statuto, si richiamano le disposizioni in vigore e in materia di ordinamento dei Comuni.

2. In tal caso, gli organi comunali - Consiglio comunale, Giunta comunale e Sindaco - si intendono sostituiti con l'Assemblea salvo che si tratti di poteri riconducibili alla tipologia di attribuzioni assegnate al Presidente dall'articolo 11 del presente Statuto.

Articolo 17

Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno seguente a quello della sua approvazione.
2. Le successive modifiche al presente Statuto entrano in vigore con le modalità previste dal medesimo per l'entrata in vigore delle deliberazioni dell'Assemblea.
3. Lo Statuto è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio.

Articolo 18

Norma transitoria

1. Successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto, i titolari degli organi del Consorzio cessano dalle rispettive cariche.
2. La prima convocazione dell'Assemblea deve avvenire non oltre il termine di 20 (venti) giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
3. Per tale data tutti i Comuni dovranno procedere alla nomina dei nuovi Rappresentanti.
4. La convocazione della prima Assemblea è disposta dal Rappresentante più anziano di età, al quale il Segretario del Consorzio farà pervenire l'elenco dei nuovi Rappresentanti.
5. La prima seduta è presieduta dal Rappresentante più anziano.